

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -  
Protezione internazionale - Protezione complementare ex art. 19 comma  
1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del  
2020 - Presupposti - Integrazione familiare e sociale in Italia -  
Rilevanza diretta - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma  
1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del  
2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo  
all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in  
Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei  
suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della  
durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari,  
culturali o sociali con il suo paese d'origine. (Nella specie la S.C.  
ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la  
domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a  
prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la  
sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare  
riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in  
Italia).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv.  
666259 - 01)

**Corte**

**Cassazione**

**36789**

**2022**